Cari Soci,

in vista dell'approssimarsi dell'obbligo **generalizzato di memorizzazione elettronica e invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi** (1 gennaio 2020), Vi illustriamo gli aspetti principali del nuovo adempimento.

Premessa

1) Normativa

Il Decreto Legge n. 119/2018 recante *"disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"* ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, ossia i dettaglianti e assimilati per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente[1].

La trasmissione dei dati dei corrispettivi, oltre a far venire meno l'obbligo di tenuta del relativo registro dei corrispettivi, completa e semplifica il processo di certificazione fiscale, avviato dal 1° gennaio 2019 con l'obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti con partita iva.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. "*Collegato alla Finanziaria 2019"*:

- ✓ a decorrere dall'**1 gennaio 2020** scatta l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui al citato art. 22;
- ✓ la decorrenza di tale obbligo è, invece, già in vigore dall'1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a Euro 400.000.

[1] Si tratta dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali operazioni, dell'esonero dall'emissione della fattura (fermo restando l'obbligo di emettere il documento su richiesta del cliente).
In particolare, si fa riferimento alle:

- ✓ **cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante**;
- ✓ **prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;**
- ✓ prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- ✓ **per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;**
- ✓ le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- ✓ le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
- ✓ attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- ✓ prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate[2] ha precisato che l'ammontare del volume di affari da prendere in considerazione per rientrare nell'obbligo è quello complessivo riferito al 2018 (vedere modello Iva 2019 per anno 2018), indipendentemente dal numero di attività svolte.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, l'obbligo dell'emissione dello scontrino telematico decorre dal 1° gennaio 2020.

2) Soggetti coinvolti

Per quanto di Vostro interesse, i Soci obbligati alla certificazione telematica dei corrispettivi sono quelli che effettuano le cessioni di prodotti agricoli trasformati o manipolati non rientranti nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, così come la mera commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi.

Inoltre, sono obbligati coloro che svolgono attività di agriturismo, fattoria didattica, enoturismo e *street food*, attività tipicamente di fornitura di servizi per cui già ora l'imprenditore agricolo deve certificare i corrispettivi attraverso l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale; tali attività saranno attratte dalla nuova disciplina, tuttavia potranno in alternativa essere documentate dall'emissione della fattura elettronica.

Ad oggi, salvo modifiche dell'ultimo minuto, restano esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi elettronici, i Soci che effettuano cessione diretta **esclusivamente dei propri beni**, rientranti nella Tabella A, prevista dall'art. 34 del Decreto Iva. Tali soggetti rimangono, comunque, obbligati alla compilazione del registro dei corrispettivi.

Ciò detto, nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi cedano anche prodotti di cui alla Tabella A citata, si consiglia di utilizzare il registratore di cassa per entrambe le attività.

3) Credito di imposta

Si evidenzia che, per gli anni 2019 e 2020, è concesso al soggetto che acquista o adatta i registratori di cassa un contributo pari complessivamente al cinquanta per cento della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è riconosciuto direttamente all'acquirente e può essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata

[2] In particolare "*tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione*".

registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed è stato pagato mediante mezzi tracciabili il relativo corrispettivo.

Il credito di cui sopra sarà riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalità tracciabile (es. carta di credito, bonifico, assegno….).

4) Procedura operativa

Dal punto di vista operativo, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017/2016, modificato dal provvedimento n. 99297/2019, con il quale è stato chiarito che tale trasmissione potrà avvenire utilizzando un registratore di cassa telematico aggiornato con uno specifico *software* o con un registratore di nuova generazione, oppure accedendo direttamente al sito dell'Agenzia delle entrate, modalità per il quale è necessario accreditarsi a Entratel/Fisconline.

Gli strumenti tecnologici acquistati e modificati devono garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, e devono essere costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

Il censimento e l'identificazione dei registratori deve avvenire da soggetti autorizzati, inoltre il Socio deve apporre il QRCode, stampato a colori dalla propria pagina di FiscoOnline e applicato sul registratore stesso.

In alternativa a tutto ciò, il soggetto sottoposto al nuovo adempimento potrà avvalersi della procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si tratta di una procedura fornita gratuitamente ai contribuenti i quali, una volta accreditati a Entratel/Fisconline, avranno a disposizione un'area riservata attraverso l'ausilio di un computer oppure utilizzando dispositivi mobili quali laptop, tablet etc., che consentirà di generare il documento commerciale di cui al Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 a certificazione dalla vendita effettuata.

L'invio dei corrispettivi avverrà mediante la predisposizione di un file XML che verrà generato tramite i nuovi registratori telematici, i quali rilasceranno il c.d. "*documento commerciale*", utile a rappresentare l'operazione anche ai fini commerciali. Qualora il documento commerciale sia integrato con il codice fiscale del cliente, esso assume valenza fiscale e consente la detrazione della relativa spesa (qualora previsto).

Si allega un breve memo sulle problematiche operative di maggior rilievo.

Invio e modalità operative

1- Modalità e tempi di trasmissione

La trasmissione dei corrispettivi avviene all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile ma in **ogni caso entro il termine di 12 giorni successivi alla chiusura giornaliera**.

2- Sanzioni

In merito alle sanzioni si segnala che:

a) nel caso di "*mancata emissione*" di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in **ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato**. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000;

b) nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

3- Periodo di moratoria per trasmissione elettronica e relative sanzioni

Per il primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi non sono applicabili le sanzioni di cui sopra in caso di trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.**

Di fatto la moratoria delle sanzioni è applicabile:

- fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a Euro 400.000 (obbligo dall'1.7.2019);
- fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (obbligo dall'1.1.2020).

In merito alla moratoria in esame, l'Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 15 del 2019, precisa che i soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico possono:

- trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (le modalità telematiche saranno definite con un apposito Provvedimento);
- adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è concessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria (31 dicembre 2019 per i soggetti con obbligo dall'1 luglio 2019).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Responsabile Fiscale Coldiretti Milano Monza e Brianza
(Dott.ssa Chiara Gianelli)

All. C.S.